

Regolamento sul divieto di fumare nella scuola

Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento ha come riferimenti normativi i seguenti:

- Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 11/11/1975, n. 584
- Legge 28/12/2001, n. 448 (art. 52, comma 20)
- Legge 30/12/2004, n. 311 (art. 1, commi 189-191)
- Legge 16/01/2003, n. 3, art.51 (accordo Stato-Regioni 24/07/2003 e D.P.C.M. 23/12/2003 – Accordo Stato-Regioni 16/12/2004)
- D.L.12/09/2013 n. 104 conv. L.8/11/2013 n. 128 (art.4)
- D. Lgs 9/04/2008 n. 81 (art.18, comma 1, lettera f; 19, comma 1, lettera a; 20, comma 2, lettera b; 64, comma 1; 223 ss; 235 ss)
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995
- Circolare Ministero Sanità 28/03/2001, n. 4
- L. 24/11/1981, n. 689

Art. 2 – FINALITÀ

Il presente regolamento è redatto con finalità educative ed ha lo scopo di diffondere la conoscenza delle disposizioni citate nell'articolo che precede al fine di:

- a.** tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (testo Unico della salute e della sicurezza);
- b.** prevenire l'abitudine di fumare;
- c.** incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d.** garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e.** fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f.** far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica (Legge 8/11/2013, n. 128);
- g.** promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'Istituzione scolastica.

ART. 3 – SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

1. In base alle disposizioni citate all'art. 1 ed in particolare dell'art. 4, D.L. 12/09/2013, n. 104 conv. nella L.8/11/2013 n. 128 è **stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche**, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto scolastico.
2. In base al D.P.C.M. del 23/12/2003, in tutti i locali scolastici sono apposti cartelli con la scritta "**VIETATO FUMARE**"; nei luoghi di accesso compresi gli ambienti esterni, nonché nei luoghi di particolare evidenza (aula multimediale, auditorium, palestre, ecc...) sono apposti cartelli oltre che con la scritta predetta, con altresì l'indicazione della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni.

ART. 4 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b del D.P.C.M. del 14/12/1995, sono individuati con circolare dal Dirigente Scolastico
2. **È compito dei docenti preposti ai turni di sorveglianza e non solo: vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle; poi procedere all'identificazione della classe di appartenenza dello studente e comunicarlo al coordinatore affinché sia comminata anche una nota disciplinare**
3. **Tutto il personale Docente e Ata ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati.** A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza/sorveglianza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio e soprattutto nei giardini interdetti agli studenti (provincia e palestra) e nei cambi dei docenti fra le ore di lezione. **Si ricorda ai docenti, come previsto nel Regolamento d'Istituto, che è vietato fare uscire i ragazzi dalla classe durante le ore di lezione se non strettamente necessario.**
4. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
5. Gli studenti su richiesta dei docenti accertatori **sono tenuti a presentare il libretto dello studente o carta d'identità o altro documento valido ai fini dell'identificazione.** Questo si rende necessario per la presenza spesso rilevata di studenti fumatori dell'Erasmo nei nostri spazi.

ART. 5 – SANZIONI

1. I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge (da euro 27,50 a euro 275,00).

La misura della sanzione è **raddoppiata** qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni, patologie oncologiche, cardiopatie e insufficienze respiratorie di tipo asmatico.

2. I trasgressori provvederanno celermente al pagamento della sanzione pecuniaria e forniranno copia dell'avvenuto pagamento entro e non oltre 30gg in vicepresidenza **e per conoscenza al coordinatore. Laddove ciò non avvenisse, il cdc potrà prendere ulteriori provvedimenti disciplinari.**

3. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.

4. L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale scolastico, a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione individuale e collettiva, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore.

ART. 6 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

1. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a. in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (infrazione a divieto di fumo – Istituto scolastico.....Verbale n.....del.....);

b. direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;

c. presso gli uffici postali tramite bollettino di c.c. postale intestato alla tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra);

2. L'interessato dovrà far pervenire, entro trenta giorni a mano, la ricevuta del versamento alla scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al prefetto territorialmente competente.

ART. 7 – CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE INFRAZIONI

Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando, esclusivamente, la modulistica fornita dall'amministrazione ed attuando le procedure impartite dalla

medesima.

Al personale scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

ART. 8 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.